

Ai gentili clienti
Loro sedi

Società ed associazioni sportive dilettantistiche: quando si applica il “regime speciale” per i collaboratori

Premessa

Con la **circolare n. 1 del 01.12.2016**, l'INL ha fornito alcune precisazioni circa la **disciplina dei compensi applicabile ai collaboratori di società e associazioni sportive dilettantistiche**. La specifica disciplina prevista in tale settore, in presenza dei requisiti di legge, consente di fruire **di prestazioni lavorative secondo una disciplina differente da quella prevista in materia di lavoro subordinato**: fondamentale, allo scopo, **poter individuare l'ente erogatore nel registro delle associazioni e società ammesse al regime agevolato**.

I chiarimenti

Secondo quanto chiarito dalla **circolare INL n. 1 del 01.12.2016**, il **trattamento dei compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche è definito dall'art. 67, comma 1 lett. m), del TUIR**.

Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

[...] m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche [...];

La circolare, preliminarmente, chiarisce che i rapporti di collaborazione nel mondo dello sport dilettantistico trovano la loro disciplina nell'**art. 90 della L. n. 289/2002**, nel **D.L. n. 136/2004** (conv. da L. n. 186/2004), nell'art.67, comma 1 lett. m), del TUIR, nonché nel **D.Lgs. n. 81/2015**, che costituiscono gli **unici riferimenti normativi per definire il trattamento fiscale e previdenziale di tali rapporti unitamente alle regole dettate dalla L. n. 91 del 1981 per lo sport professionistico.**

L'esame delle norme sopra citate consente di affermare che la volontà del Legislatore in questi ultimi anni è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo dilettantistici una **normativa speciale**, volta a **favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico**, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.

Venendo al merito di tali rapporti è necessario, preliminarmente, porre l'attenzione su due aspetti:

- **qualifica** del soggetto che eroga il compenso;
- **natura delle prestazioni** svolte dal collaboratore.

Sul primo punto sono di supporto le pronunce della **Corte di appello di Milano**, (sent. 1172/14 del 10 dicembre 2014) e della **Direzione interregionale del lavoro di Napoli** (decreto del 29 ottobre 2015) che hanno posto l'attenzione sul soggetto erogante, ribadendo che **per l'applicazione del regime agevolativo** *"ciò che conta è che le collaborazioni vengano svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal C.O.N.I."*. Pertanto, non solo è necessario che siano **perseguite finalità sportive dilettantistiche**, ma **il soggetto erogante deve essere anche riconosciuto dal C.O.N.I.**

Nell'ambito del mondo sportivo perseguono certamente tali finalità il **C.O.N.I.**, le **Federazioni Sportive Nazionali**, le **Discipline Sportive Associate** e gli **Enti di Promozione Sportiva**. Per quanto riguarda, invece, le **singole associazioni sportive dilettantistiche** e le **società sportive dilettantistiche**, occorre avere riguardo ad **ulteriori aspetti**.

Come noto le agevolazioni sono applicabili **unicamente alle ASD e SSD** che **perseguono finalità sportive-dilettantistiche senza fine di lucro**. Per l'individuazione di tali soggetti il legislatore ha **affidato al C.O.N.I. la funzione di "unico certificatore della effettiva attività sportiva svolta**

dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche” (art. 7 del D.L. n. 136/2004, conv. da L. n. 186/2004). Tale certificazione attualmente avviene attraverso **l’iscrizione delle ASD e delle SSD al registro delle società sportive** che è stato oggetto di una profonda revisione, fortemente voluta dal C.O.N.I. per **eliminare quei fenomeni di elusione spesso riscontrati in sede di verifica.**

Gli accorgimenti adottati dal C.O.N.I. a seguito di un approfondito confronto con l’INPS e con l’Agenzia delle entrate, hanno reso il **registro strumento idoneo a certificare la natura dell’associazione/società sportiva e l’effettiva attività sportiva svolta sotto il controllo dei soggetti affiliati** (FSN, DSA, EPS).

La corretta individuazione dei soggetti (ASD, SSD) eroganti, attraverso il registro delle società sportive, costituisce la **condizione principale per l’applicazione del regime agevolativo**; ciononostante è altresì necessario che, successivamente, si **proceda alla valutazione delle attività svolte dai singoli collaboratori.** Le **prestazioni sono analiticamente indicate dal legislatore** attraverso l’art. 67 del TUIR e le norme successive che ne hanno definito con precisione i limiti. L’art. 67, comma 1 lett. m), del TUIR, riconduce tra i redditi diversi - e quindi non assoggettabili a contribuzione - *“le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di promozione e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportivo dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.*

La norma successiva (l’art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008, convertito da L. n. 14/2009) ha **successivamente chiarito il concetto di “esercizio diretto di attività sportiva”** precisando che in tale ambito rientrano **non solo le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma anche tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza** intese nell’accezione più ampia del termine attività sportiva.

OSSERVA

Su tale argomento è intervenuta anche l’Agenzia delle entrate la quale ha chiarito che in questa tipologia possono essere ricompresi i **compensi erogati ai soggetti che svolgono attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono una attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate a prescindere dalla realizzazione dell’attività sportiva.**

Sulla base di questi chiarimenti normativi e di prassi è possibile avere un quadro di riferimento per definire le prestazioni che rientrano nell'art. 67 del TUIR ma è necessario, **in sede di accesso, verificare**, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni che attuano il riconoscimento della ASD/SSD, **quali sono le attività necessarie per garantire l'avviamento e la promozione dello sport e le qualifiche dei soggetti che devono attuare tali attività**. A solo titolo di esempio la circolare cita i seguenti: gli istruttori, gli addetti al salvamento nelle piscine, i collaboratori amministrativi e ogni altra figura espressamente prevista dai regolamenti federali per lo svolgimento dell'attività.

La circolare, inoltre, chiarisce che **la qualifica acquisita, attraverso specifici corsi di formazione tenuti dalle Federazioni, dai soggetti che svolgono le mansioni sopra indicate** (qualifica di istruttore, allenatore, addetto al salvamento, ecc.) **non rappresenta in alcun modo un requisito**, da solo sufficiente, per **ricondere tali compensi tra i redditi di lavoro autonomo, non essendo tale qualifica requisito di professionalità, ma unicamente requisito richiesto dalla federazione di appartenenza per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva**.

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, alla luce della normativa vigente, appare chiaro che **l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:**

- che l'associazione/società sportiva dilettantistica sia **regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive;**
- che **il soggetto percettore svolga mansioni rientranti**, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, **tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.**

In tale ottica, le qualifiche acquisite dai singoli soggetti attraverso appositi corsi di formazione promossi dalle singole federazioni, **nonché la loro iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Federazioni o dal Coni attestanti la capacità di esercitare determinate attività di formazione, non possono essere considerati di per sé elementi per ricondurre i redditi percepiti da tali soggetti tra quelli aventi "natura professionale"**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO